

1.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Atti Consiglio *36/A* VIII Legislatura

Regione Puglia
Segreteria Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.05/2010 DEL 22/01/2010

**“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA’ IRRIGUE E
FORESTALI”**



REGIONE PUGLIA

AREA RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE

CODICE CIFRA:A08/SDL/2010/001

OGGETTO: Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente progetto di legge fonda il suo presupposto sulla necessità di attuare una politica di gestione delle risorse idriche mirata al loro corretto e razionale utilizzo e, nello stesso tempo, una politica di tutela ambientale attraverso la gestione del patrimonio forestale e la salvaguardia dell'assetto idrogeologico del territorio regionale.

L'attuazione di dette politiche, proprio perché attività di gestione, si ritiene possa essere proficuamente attuata attraverso l'istituzione di una apposita Agenzia.

In sostanza si intende dar vita ad una struttura agile e snella che, senza appesantimenti burocratici e con una valida organizzazione, punti ad una gestione ottimale e senza sprechi della irrigazione e della forestazione.

Con il presente progetto di legge, quindi, si intendono perseguire, fundamentalmente, i seguenti obiettivi:

- semplificazione della gestione irrigua e forestale;
- miglioramento della produttività dei comparti;
- risparmio sulle spese di gestione.

A conferma della snellezza amministrativa sono previsti quali organi dell'Agenzia soltanto due Organismi: il Direttore Generale e il Collegio dei revisori.

Il presente progetto di legge si compone di 17 articoli.

Nello specifico di ciascuno di questi, si rappresenta quanto in appresso.

L'articolo 1 (Finalità) definisce i fini che la proposta di legge intende perseguire attraverso l'istituzione dell'"Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali".

L'articolo 2 (Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali) definisce le connotazioni giuridiche pubbliche dell'Agenzia che opera per sussidiarietà verticale e orizzontale.

L'articolo 3 (Attività Forestali) definisce le attività forestali da espletare da parte dell'Agenzia finalizzate alla difesa del suolo e gestione del patrimonio indisponibile forestale



della Regione; alla gestione dei complessi forestali e della vivaistica mirata alla biodiversità; alle innovazioni tecnico – produttive tese alla salute degli operatori forestali, alla salvaguardia dell'ambiente naturale, al risparmio energetico e alla razionalizzazione dei mezzi di produzione. È prevista un'attività di supporto e di consulenza tecnica sul patrimonio degli enti pubblici. Sono esclusi dai compiti dell'Agenzia tutte le attività forestali che necessitano di unitario esercizio a livello regionale e quelle per finalità istituzionali del Servizio Foreste.

L'articolo 4 (Attività irrigue) definisce le attività irrigue da espletare da parte dell'Agenzia e costituite dalla sostanziale e prioritaria gestione ed esercizio degli impianti di irrigazione (pozzi), con connesse attività di progettazione e di manutenzione, di salvaguardia ambientale, di monitoraggio delle acque destinate all'irrigazione, al loro ammodernamento, al risanamento delle reti di adduzione, ad evitare perdite d'acqua e inserendo strumenti di misurazione dell'acqua nei gruppi di consegna. Sono esclusi dai compiti dell'Agenzia tutte le attività irrigue che necessitano di unitario esercizio a livello regionale

L'articolo 5 (Competenze della Giunta regionale) definisce le competenze della Giunta regionale che, nella sua azione, si avvale, nel rispetto del d.P.G.R. n. 161/2008, delle indicazioni dei direttori d'Area competenti per materia e dei Servizi competenti. L'azione della Giunta regionale si concreta nell'azione di programmazione e di indirizzo (obiettivi generali e di settore da perseguire; strategie per il conseguimento degli obiettivi; criteri generali, criteri e le modalità per il monitoraggio, vigilanza e controllo della gestione e della qualità dei servizi; criteri per la determinazione delle tariffe e dei canoni irrigui, approvazione del bilancio annuale e triennale, nomina del direttore generale e Collegio di Revisori dei Conti, nonché del regolamento dell'Agenzia).

L'articolo 6 (Autonomia organizzativa e gestionale dell'Agenzia) sancisce la autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e tecnica dell'Agenzia che, in particolare, ha l'obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio.

L'articolo 7 (Organi dell'Agenzia) individua gli organi dell'Agenzia, costituiti dal direttore generale e dal collegio dei revisori dei conti.


L'articolo 8 (Direttore Generale) nel definire il Direttore Generale quale rappresentante legale dell'Agenzia, ne fissa poi i requisiti, desunti dal d.P.G.R. n. 161/2008, il tipo di contratto e le incompatibilità, nonché demanda l'adozione di un apposito provvedimento da parte della Giunta regionale per quanto attiene al trattamento economico, di cui viene comunque fissato il limite massimo.

L'articolo 9 (Compiti del Direttore Generale) individua i compiti di coordinamento, direzione, gestione e controllo del direttore generale che attua nell'ambito degli obiettivi e indirizzi fissati dalla Giunta regionale. Tra i compiti è annoverata l'adozione di un regolamento di disciplina del funzionamento dell'Agenzia, la predisposizione del programma annuale delle attività, del bilancio di previsione e del conto consuntivo, della gestione del patrimonio e del personale. È prevista una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, da inviare alla Giunta regionale.

L'articolo 10 (Collegio dei revisori dei conti) individua la composizione del Collegio dei revisori dei conti, e la conseguente funzione da espletare sull'attività svolta dall'Agenzia.

L'articolo 11 (Conferenza tecnica) individua un organismo, composto dai Direttori regionali, con il compito di coadiuvare il Direttore Generale nell'esercizio delle proprie funzioni.

L'articolo 12 (Risorse strumentali) definisce le risorse strumentali che dovranno consentire all'Agenzia di espletare tutta l'attività definita dalla presente legge. Le risorse strumentali, la cui proprietà resta in capo alla Regione e sono affidate in comodato d'uso



gratuito, sono costituite da tutti i beni mobili e immobili, attrezzature e ogni altro bene già utilizzato in gestione diretta dal Servizio Foreste ovvero dal Servizio Demanio e Patrimonio.

L'articolo 13 (Risorse umane) definisce le risorse umane che dovranno consentire all'Agenzia di espletare tutta l'attività definita dalla presente legge.

L'articolo 14 (Risorse finanziarie) definisce le risorse finanziarie che dovranno consentire all'Agenzia di espletare tutta l'attività definita dalla presente legge e sono costituiti da contributi ordinari o straordinari della Regione Puglia, dello Stato, proventi comunitari.

L'articolo 15 (Accesso alla documentazione ed all'informazione) richiama al rispetto della legislazione comunitaria, nazionale e regionale, circa l'attività dell'Agenzia che si deve conformare ai principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione. È garantito l'accesso previsto dalla legge n. 241/90, nonché dalla l.r. 15/2008.

L'articolo 16 (Abrogazioni) abroga leggi in contrasto con la presente.

L'articolo 17(Disposizioni finanziarie e transitorie) detta norme di prima applicazione della legge, per garantire, nel regime transitorio, l'erogazione del pubblico servizio. Sono individuati i capitoli e il relativo stanziamento per il funzionamento dell'Agenzia.

L'Assessore alla Trasparenza e alla Cittadinanza Attiva

Prof. Guglielmo Minervini



RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

Come già evidenziato nella Relazione Illustrativa, il presente progetto di legge non comporta nuove o maggiori spese rispetto a quelle già sopportate dalla Regione per l'esercizio del pubblico servizio sia irriguo sia forestale.

È ormai acclarato che l'attività di gestione non si appartiene alla Regione che ha, invece, compiti di programmazione e di indirizzo.

Pertanto, sul richiamato presupposto indefettibile, si ritiene che il pubblico servizio in questione possa essere proficuamente attuato attraverso l'istituzione di una apposita Agenzia, delineata quale struttura agile e snella.

Con riferimento a ciascuno dei 17 articoli che vanno a formare il presente progetto di legge e nel rispetto delle indicazioni formulate dal dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria nella nota circolare n. 20/P/24 717/DIR del 30 dicembre 2009, si quantificano i nuovi o maggiori oneri riferiti a ciascun articolo, con l'indicazione della natura della spesa conseguente (corrente o in conto capitale) e delle destinazione della stessa (pubbliche amministrazioni, soggetti privati ovvero diretta della Regione).

Nello specifico di ciascuno di questi, si rappresenta quanto in appresso.

L'articolo 1 (Finalità) non determina nuove e maggiori spese.

L'articolo 2 (Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali) non determina nuove e maggiori spese.

L'articolo 3 (Attività Forestali) non determina nuove e maggiori spese.

L'articolo 4 (Attività Irrigue) non determina nuove e maggiori spese.

L'articolo 5 (Competenze della Giunta regionale) non determina nuove e maggiori spese.

L'articolo 6 (Autonomia organizzativa e gestionale dell'Agenzia) non determina nuove e maggiori spese rispetto a quelle oggi sopportate nella gestione diretta regionale, somme attinte dai capitoli di seguito descritti e nel relativo ammontare.


L'articolo 7 (Organi dell'Agenzia) individua gli organi dell'Agenzia, costituiti dal direttore generale e dal collegio dei revisori dei conti, che daranno luogo alle maggiori spese determinate nei successivi articoli.

L'articolo 8 (Direttore Generale) e 9 (Compiti del Direttore Generale) prevedono la figura del Direttore Generale e i relativi compiti da svolgere. E' previsto per il Direttore Generale, rappresentante legale dell'Agenzia e con i requisiti di cui al d.P.G.R. n. 161/2008, il trattamento economico che, al massimo, è pari a quello per i direttori regionali d'Area. La maggiore spesa, corrente di funzionamento, che ne deriva diviene di € 120.000.

L'articolo 10 (Collegio dei revisori dei conti) individua la composizione del Collegio dei revisori dei conti. La maggiore spesa, corrente di funzionamento, che ne deriva diviene di € 20.000.

L'art. 11 (Conferenza Tecnica) individua un organismo, composto da dipendenti regionali, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle proprie funzioni. Non determina nuove e maggiori spese per l'omnicomprensività della funzione dirigenziale.

L'articolo 12 (Risorse strumentali) non determina nuove e maggiori spese, risultando quelle già sopportate sinora dalla Regione sia in ambito irriguo (UPB 8.4.1.) sia in ambito forestale (UPB 1.4.1 e UPB 1.4.1.2).



L'articolo 13 (Risorse umane) non determina nuove e maggiori spese, risultando quelle già sopportate sinora dalla Regione sia per gli operai a tempo determinato (forestali ed irrigui) sia per il personale operaio e amministrativo entrati nei ruoli regionali. Per questi ultimi, le spese da sopportare sono quelle sostenute dall'UPB 8.1.1.

L'articolo 14 (Risorse finanziarie) conferma quali risorse finanziarie quelle già utilizzate dalla Regione per la gestione diretta dei ripetuti servizi pubblici.

L'articolo 15 (Accesso alla documentazione ed all'informazione) non determina nuove e maggiori spese.

L'articolo 16 (Abrogazioni) non determina nuove e maggiori spese.


L'articolo 17 (Disposizioni finanziarie e transitorie) individua i capitoli e il relativo stanziamento per il funzionamento dell'Agenzia. Va precisato che non vi sono oneri ulteriori rispetto a quelli ad oggi sopportati dalla Regione. I capitoli in questione, ripetuti nel Referto Tecnico – finanziario, sono i seguenti, con riferimento a quelli del bilancio esercizio 2010:

- capitolo 131055 U.P.B. 8.4.1 "Interventi previsti dall'art. 15 lett. b) L.R. 54/81 – oneri pregressi derivanti dalla gestione diretta degli impianti irrigui collettivi" = - € 0,00
- capitolo 131060 U.P.B. 8.4.1 "Spesa per la fornitura di energia elettrica per il funzionamento dei pozzi irrigui di proprietà regionale L.R. 15/94" = - € 3.000.000,00
- capitolo 131072 U.P.B. 8.4.1 "Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali – compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze - l.r. 15/94" = - € 1.360.000,00;
- capitolo 131076 U.P.B. 8.4.1 "Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti irrigui regionali" = - € 800.000,00;
- capitolo 131079 U.P.B. 8.4.1 "Spese per il personale impiegato nella gestione degli impianti irrigui regionali" = - € 7.800.000,00;

- capitolo 3020 U.P.B. 8.1.1 "Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo, con esclusione del personale dirigenziale – L.R. 18/74 e successive – C.C.N.L." = - € 3.476.000,00;
- capitolo 3023 U.P.B. 8.1.1 "Fondo trattamento economico accessorio del C.C.N.L." = - € 572.000,00;
- capitolo 3031 U.P.B. 8.1.1 "Oneri previdenziali ed assistenziali e assicurazioni obbligatorie a carico ente s. o." = - € 1.365.000,00;

- capitolo 4125 U.P.B. 1.4.1 "Spesa per acquisto materiali utilizzati per lavori forestali effettuati direttamente. L. R. 22/82 e art. 19 L.R. 9/2000" = - € 29.750,00.
- capitolo 121012 U.P.B. 1.4.1 "Spesa per il finanziamento e cofinanziamento di interventi nel Settore forestale. L. R. 18/2000." - € 1.500.000,00;
- capitolo 121050 U.P.B. 1.4.1 "Spesa per le indennità di occupazione dei terreni compresi nel rimboschimento e per gli interventi manutentori sui rimboschimenti realizzati ai sensi dell'art. 60 della L. 264/1949 e L. R. 25/1974" = - € 29.750,00.

- capitolo 4120 U.P.B. 1.4.2 "Spesa per competenze agli operai impiegati direttamente per lavori forestali l.r. 22/82 e art 19 l.r. 9/2000" = - € 50.000,00;
- capitolo 4130 U.P.B. 1.4.2 "Spesa per il pagamento degli operai forestali di cui alla l.r. 9/2000 art. 19" = - € 0,00;
- capitolo 121040 U.P.B. 1.4.2 "Spesa per la protezione delle foreste contro gli incendi Regolamento CEE 3529/1986 – 2158/1992 e 308/1997" = - € 0,00.
- capitolo 531045 U.P.B. 1.4.2 "Lotta agli incendi boschivi artt. 15 e 19 l.r. 18/2000" = - € 8.000.000,00;



Conclusivamente, non sono previste consistenti ulteriori nuove spese per il funzionamento dell'agenzia, prevista dal presente progetto di legge. Infatti tali spese possono essere fronteggiate con la dotazione dei capitoli sinora assegnata nel bilancio regionale a ciascuno dei Servizi che, ad oggi, hanno atteso alla gestione diretta del pubblico servizio irriguo e forestale.

§ § § § §



Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali

Art. 1 Finalità


1. La Regione Puglia, nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, con la presente legge intende promuovere una politica di tutela ambientale e di sostegno all'agricoltura attraverso la gestione del patrimonio forestale e la salvaguardia dell'assetto idrogeologico del proprio territorio integrata e implementata dalla gestione delle risorse idriche per uso irriguo.
2. Per la migliore realizzazione delle finalità di cui al comma 1, perseguite attraverso attività e servizi a connotazione non economica, opera l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali.

Art. 2 Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali

1. E' istituita l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (di seguito Agenzia), con sede legale in Bari, ente strumentale della Regione Puglia.
2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico e opera quale ente tecnico-operativo preposto all'attuazione delle attività e degli interventi oggetto della presente legge, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 nell'ambito del sostegno all'agricoltura e alla tutela del patrimonio boschivo.

Art. 3 Attività in ambito forestale

1. L'Agenzia, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale e verticale, mira ad attuare:
 - un sistema coordinato e integrato, nell'ambito della forestazione, per la difesa del suolo e la gestione del patrimonio forestale, appartenente al patrimonio indisponibile della Regione Puglia, già facente parte del patrimonio dello Stato;
 - iniziative finalizzate alla valorizzazione e utilizzazione delle biomasse agro-forestali;
 - l'ammodernamento delle strutture forestali;
 - attività di supporto tecnico-amministrativi alla struttura regionale di protezione civile, ivi comprese le attività della Sala Operativa Unificata (SOUP) di Protezione civile, che espleta funzioni di coordinamento nella lotta contro gli incendi boschivi e le altre calamità che si verificano nel territorio della Regione;
 - attività di supporto e di consulenza sul patrimonio forestale di proprietà di enti pubblici che ne facciano richiesta.
2. Rientrano nei compiti dell'Agenzia:
 - gli interventi di forestazione e di difesa del suolo, sul demanio regionale;
 - la gestione dei complessi forestali del demanio regionale, compresi i rimboschimenti del demanio regionale, e dei boschi in occupazione regionale;
 - la gestione vivaistica mirata alla conservazione e diffusione sul territorio regionale della biodiversità;



- l'introduzione di innovazioni tecnico-produttive tese alla salute degli operatori forestali, alla salvaguardia dell'ambiente naturale, al risparmio energetico e alla razionalizzazione dei mezzi di produzione;
- le attività di supporto e di consulenza tecnico-amministrativa, in relazione alle attività di cui al presente articolo, concernenti il patrimonio forestale degli enti pubblici che ne facciano richiesta;
- ogni e qualsiasi attività gestionale per l'ottimale esercizio degli ambiti forestali.


Art. 4
Attività irrigue

1. L'Agenzia, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale e verticale, mira ad attuare:
- un sistema coordinato e integrato della risorsa "acqua" a fini irrigui emunta dagli impianti già dell'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e della Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, trasferiti alla Regione Puglia ai sensi del D.P.R. 18 aprile 1979 e dagli impianti direttamente condotti dalla Regione;
 - un sistema che soddisfi le esigenze collettive irrigue in funzione delle colture in atto e dell'allevamento del bestiame;
 - la razionalizzazione della risorsa "acqua" emunta da pozzo, freatico o artesiano, nel rispetto del "Piano di tutela delle acque";
 - processi di salvaguardia ambientale promuovendo, in particolare, l'utilizzo di acqua da impianti di affinamento, secondo quanto disposto dall'art. 166 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di preservare e non depauperare la falda acquifera, anche mediante appositi accordi o convenzioni con altri enti pubblici e società a totale o prevalente partecipazione pubblica;
 - l'efficacia e il contenimento della spesa pubblica nel rispetto della direttiva comunitaria 2000/60/CE, recepita dal d.lgs. 152/2006 e dalla legge 13/2009.

2. Rientrano nei compiti dell'Agenzia:
- la gestione e l'esercizio degli impianti di irrigazione già dell'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e della Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, trasferiti alla Regione Puglia ai sensi del D.P.R. 18 aprile 1979 e dagli impianti direttamente condotti dalla Regione, con connesse attività di progettazione e di manutenzione;
 - le azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, al fine della loro utilizzazione irrigua, con attività di monitoraggio delle acque destinate all'irrigazione;
 - la promozione di iniziative e la realizzazione di interventi per la informazione e la formazione degli utenti, nonché per la valorizzazione e la diffusione della conoscenza dell'attività di irrigazione al fine di promuovere l'uso corretto e ottimale della risorsa "acqua";
 - l'ammodernamento degli impianti, il risanamento delle reti di adduzione, anche con l'installazione di apparecchiature per evitare perdite d'acqua nei nodi delle infrastrutture irrigue e per inserire idonei strumenti di misurazione dell'acqua nei gruppi di consegna;
 - il riuso dell'acqua riveniente dagli impianti di affinamento;
 - la realizzazione di opere volte ad ottenere la produzione da fonti alternative di energia elettrica per il funzionamento degli impianti;
 - tutte le iniziative e le azioni strumentali all'ottimale esercizio degli impianti di irrigazione.

Art. 5
Competenze della Giunta regionale e dei Direttori di area

1. In relazione alle finalità e ai compiti assegnati all'Agenzia, la Giunta regionale:



- a) approva gli obiettivi generali e di settore da perseguire nell'ambito della dotazione finanziaria dell'Agenzia fissata dalla legge di bilancio;
- b) stabilisce i criteri generali da seguire nello svolgimento delle attività forestali e delle attività irrigue nonché per il monitoraggio, la vigilanza e il controllo della qualità nella loro gestione;
- c) fissa i criteri per la determinazione delle tariffe e dei canoni irrigui;
- d) individua specifici programmi da realizzare e ne affida l'attuazione anche con assegnazione di ulteriori risorse finanziarie regionali, interregionali, nazionali e comunitarie;
- e) approva il bilancio annuale e triennale dell'Agenzia;
- d) approva la dotazione organica, provvisoria e definitiva, nonché il regolamento di cui al successivo articolo 6, comma 3;
- f) designa il Direttore generale e il Collegio di Revisori dei conti.

2. Nell'ambito degli obiettivi e dei criteri generali fissati dalla Giunta regionale, i Direttori dell'Area Politiche per lo sviluppo rurale e dell'Area Organizzazione e riforma dell'amministrazione (di seguito direttori di area competenti) curano e gestiscono i rapporti con l'Agenzia ed esercitano i poteri di integrazione con la programmazione e la pianificazione regionale di cui agli articoli 4 e 15 Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 febbraio 2008, n. 161.

Art. 6


(Autonomia organizzativa e gestionale dell'Agenzia)

- 1. L'Agenzia è dotata di proprio personale e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e tecnica.
- 2. La gestione finanziaria dell'Agenzia è improntata ai criteri di efficacia, trasparenza ed economicità, con l'obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio.
- 3. Il funzionamento e la contabilità dell'Agenzia sono disciplinati con regolamento adottato dal Direttore generale, entro sessanta giorni dall'insediamento, e sottoposto all'approvazione della Giunta regionale su proposta congiunta degli assessori competenti in materia di foreste, demanio, organizzazione, bilancio.
- 4. L'organizzazione dell'Agenzia è stabilita dal Direttore generale con un Atto generale di organizzazione, adottato entro novanta giorni dall'insediamento, da notificare ai direttori di area competenti che, nei successivi trenta giorni dalla notifica, possono proporre osservazioni delle quali il Direttore generale deve tenere conto nella definitiva approvazione dell'atto.

Art. 7

Organi dell'Agenzia

- 1. Sono organi dell'Agenzia:
 - il direttore generale;
 - il collegio dei revisori dei conti.
- 2. Gli organi dell'Agenzia restano in carica fino a novanta giorni dopo l'inizio di ogni legislatura.




Art. 8
Direttore generale

- 1. Il Direttore generale è il rappresentante legale dell’Agenzia.
- 2. Il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione della Giunta regionale.
- 3. Il Direttore generale è scelto tra dirigenti regionali in servizio a qualunque titolo, dirigenti di altra pubblica amministrazione ovvero tra persone in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di attività forestali e/o irrigue, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita, per almeno un quinquennio, nell’ambito di organi di amministrazione o attraverso l’esercizio di funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature, escluse quelle onorarie, e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Requisito imprescindibile è il possesso della laurea specialistica ovvero del diploma di laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente al D.M. 3 novembre 1999, n.509.
- 4. Il rapporto di lavoro del Direttore generale, regolato da contratto di diritto privato, ha durata quinquennale, è rinnovabile una sola volta con le medesime modalità di cui al precedente comma 2, ed è incompatibile con altre attività professionali.
- 5. La Giunta regionale, con il provvedimento di designazione all’incarico, determina il trattamento annuo onnicomprensivo spettante al Direttore generale, lo schema di contratto di lavoro nonché le condizioni in ragione delle quali il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, può revocare l’incarico.
- 6. Il dipendente pubblico che viene incaricato e assunto quale Direttore generale, è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’incarico con riconoscimento dell’anzianità di servizio.

Art. 9
Compiti del Direttore Generale

- 1. Il Direttore generale, nell’ambito degli obiettivi e indirizzi fissati dalla Giunta regionale, esercita tutti i poteri di coordinamento, direzione, gestione e controllo dell’Agenzia e in particolare:
 - a) adotta il regolamento di cui al precedente articolo 6, comma 3;
 - b) adotta la dotazione organica definitiva e, all’esito del procedimento di cui al precedente articolo 6, comma 4, approva l’atto generale di organizzazione;
 - b) stabilisce il programma annuale delle attività;
 - d) predispose il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
 - e) provvede alla gestione delle dotazioni finanziarie e strumentali, del patrimonio e del personale;
 - f) verifica e assicura i livelli ottimali nella qualità delle attività svolte;
 - g) redige la relazione annuale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, da inviare al Presidente della Giunta regionale e ai Direttori di area competenti;
 - h) stipula i contratti, le convenzioni nonché tutti gli altri atti obbligatori o necessari per lo svolgimento delle attività e dei compiti demandati all’Agenzia;
 - i) cura le relazioni sindacali.



*Art. 10***Collegio dei revisori dei conti**

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione della Giunta regionale, scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili. Nella seduta di insediamento il Collegio elegge, al proprio interno, il Presidente.
2. Il Collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sulla gestione economico e finanziaria dell'Agenzia e trasmette alla Giunta regionale una relazione trimestrale sull'attività svolta. Il Collegio redige, inoltre, una relazione sul bilancio preventivo, sulle variazioni al bilancio e sul conto consuntivo.
3. Il Collegio dei revisori dei conti delibera validamente anche con la presenza di due componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. I revisori dei conti, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Agenzia, ne riferiscono immediatamente al Presidente della Giunta regionale.

*Art. 11***Conferenza Tecnica**

1. Il Direttore generale, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale dell'attività consultiva e di supporto di un'apposita Conferenza tecnica costituita ai sensi del comma 2.
2. La Conferenza tecnica, presieduta dal Direttore generale dell'Agenzia, è composta dal dirigente dell'Ufficio Gestione del Servizio Foreste e dal dirigente dell'Ufficio Impianti Irrigui del Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Puglia ovvero delle diverse strutture dirigenziali competenti.
3. La Conferenza tecnica, su richiesta motivata del Direttore generale dell'Agenzia e su disposizione dei direttori di area competenti, è integrata dai dirigenti dei servizi e/o degli uffici regionali competenti *ratione materiae* in merito alle tematiche e alle questioni sulle quali è specificamente richiesta l'attività della conferenza.

*Art. 12***Risorse strumentali**

1. La Giunta regionale concede in gestione, gratuitamente e con vincolo di destinazione, tutti i beni mobili e immobili, le attrezzature e ogni altra risorsa strumentale per la migliore realizzazione delle attività e dei compiti affidati all'Agenzia. La proprietà dei beni demaniali, degli impianti e delle attrezzature strumentali al servizio dell'Agenzia restano in ogni caso in capo alla Regione Puglia.
2. L'affidamento della gestione delle attrezzature di cui al comma 1 ha luogo attraverso apposito verbale, sottoscritto tra il Direttore generale e il dirigente dell'Ufficio Gestione del Servizio Foreste ovvero il dirigente dell'Ufficio Impianti Irrigui del Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Puglia, che attesti lo stato di consistenza, di efficienza e di funzionalità:
 - per la gestione irrigua, degli impianti irrigui e relativi materiali di scorta, le attrezzature e pertinenze mobili ed immobili;




- per la gestione forestale, le singole attrezzature e relativi materiali di scorta, le pertinenze mobili ed immobili ad eccezione di quelle necessarie per le attività istituzionali del Servizio Foreste.

3. Laddove mancanti, l'Agenzia provvede agli adempimenti amministrativi necessari per la corretta utilizzazione degli impianti affidati.

4. Ai fini del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, l'Agenzia, con riferimento alle opere la cui realizzazione è ad essa affidata, è titolare di tutti i poteri espropriativi, fin dalla redazione dei relativi progetti.

Art. 13
Risorse umane



1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali l'Agenzia si dota di proprio personale, tecnico amministrativo e operaio nel rispetto della dotazione organica, approvata dalla Giunta regionale su proposta del Direttore generale anche in considerazione dei processi assunzionali e di primo inquadramento di cui ai commi successivi nonché del successivo articolo 17, comma 3.

2. In fase di prima istituzione l'Agenzia si avvale:

- a) degli operai di ruolo e degli operai e impiegati a tempo indeterminato alle dipendenze della Regione Puglia, già addetti alle attività forestali e irrigue, che transitano alle dipendenze dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 31 decreto legislativo 31 marzo 2001 n. 165;
- b) degli operai stagionali forestali e agricoli già assunti a tempo determinato alle dipendenze della Regione Puglia per lo svolgimento delle attività forestali e irrigue trasferite all'Agenzia, in applicazione del diritto di precedenza di cui all'articolo 5, comma 4-quinquies, decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368, a prescindere dall'istanza di cui al comma 4-sexies del detto articolo. A tal fine, l'Agenzia opera, nel corso dell'anno 2010, la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro degli operai stagionali forestali mediante la loro utilizzazione per una durata pari o superiore a centottantuno giornate lavorative, al fine di assicurare il consolidamento e il miglioramento delle attività di cui ai precedenti articoli 3 e 4. Analogamente, l'Agenzia opera, a partire dall'anno 2010 e sino al 2012, la progressiva trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro degli operai stagionali irrigui, mediante la loro utilizzazione per una durata via via maggiore sino al raggiungimento di un numero pari o superiore a centottantuno giornate lavorative, in corrispondenza dell'ampliamento e del miglioramento dei servizi e delle attività di cui ai precedenti articoli 3 e 4 nonché della integrazione su base territoriale delle attività irrigue con quelle forestali. La trasformazione del rapporto di lavoro di cui alla presente lettera opera esclusivamente per gli operai forestali e irrigui che nel corso dell'anno 2009 abbiano prestato attività lavorativa per non meno di 70 giornate lavorative;
- c) dei dipendenti di ruolo della regione, già addetti all'organizzazione e all'amministrazione alle attività forestali e irrigue svolte dalla Regione Puglia e trasferite all'Agenzia, mediante l'istituto del distacco. Tali dipendenti continuano a beneficiare del trattamento economico, fondamentale e accessorio, in godimento con oneri a carico del bilancio regionale.



3. Al personale operaio dell'Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale ai sensi dell'articolo 1, comma 14, legge 28.11.1996, n. 608. Al restante personale dell'Agenzia, ivi inclusi gli operai già inquadrati nei ruoli regionali di cui al precedente comma 2, lettera a), e salvo quanto disposto dal successivo comma 5, si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di

regioni e autonomie locali e viene confermato il diritto al rientro in casi di mutamento della natura giuridica dell'Agenzia;

4. In sede di primo inquadramento nel contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, gli operai irrigui a tempo indeterminato – di cui al precedente comma 2, lettera a) – e gli operai irrigui a tempo determinato – di cui al precedente comma 2, lettera b) – sono inquadrati secondo quanto stabilito nella tabella di equiparazione allegata alla presente legge. Nulla è modificato per gli operai forestali – di cui al precedente comma 2, lettera b) – rispetto agli inquadramenti già in atto presso la Regione Puglia.

5. Sino alla definizione della dotazione organica, gli operai di ruolo della Regione Puglia transitati alle dipendenze dell'Agenzia ai sensi del precedente comma 2, lettera a), sono inquadrati, a domanda, nel contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale.

Art. 14

Risorse finanziarie

1. L'Agenzia realizza i propri compiti e provvede alla gestione del personale mediante le seguenti entrate:

- contributi ordinari della Regione Puglia;
- contributi straordinari della Regione Puglia;
- contributi eventuali dello Stato;
- introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione delle attività assegnate all'Agenzia;
- proventi derivanti da specifici progetti con finanziamenti statali e comunitari;
- contributi ottenuti sulla base di eventuali incentivazioni disposte da leggi statali e comunitarie.

Art. 15

Accesso alla documentazione e all'informazione

1. L'attività dell'Agenzia si conforma ai principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione.

2. L'Agenzia assicura l'informazione agli utenti mediante avvisi sui giornali, comunicazioni e pubblicazioni delle notizie negli albi pretori dei Comuni, delle Province e delle Comunità Montane e in ogni altra forma, anche telematica, ritenuta idonea.

3. L'Agenzia garantisce, nei limiti previsti dalla legge, l'accesso agli atti e ai documenti inerenti l'attività, i servizi e le opere gestite.

4. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e dalle disposizioni regionali in materia. Trova applicazione la legge regionale 20 giugno 2008, n. 15 recante "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia" e relativo regolamento attuativo.



Art. 16
Abrogazione

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 18 aprile 1994, n. 15.



Art. 17
Disposizioni finanziarie e transitorie

1. Per l'anno 2010, alla dotazione finanziaria dell'Agenzia si provvede mediante il trasferimento alla stessa degli stanziamenti stabiliti nel bilancio di previsione della Regione Puglia, ovvero nella inferiore misura a seguito di provvedimenti di impegno esecutivi già assunti alla data dell'adozione del provvedimento di trasferimento delle ancora disponibili, sui seguenti capitoli:

- capitolo 131055 U.P.B. 8.4.1 "Interventi previsti dall'art. 15 lett. b) L.R. 54/81 - oneri pregressi derivanti dalla gestione diretta degli impianti irrigui collettivi" = - € 0,00
- capitolo 131060 U.P.B. 8.4.1 "Spesa per la fornitura di energia elettrica per il funzionamento dei pozzi irrigui di proprietà regionale L.R. 15/94" = - € 3.000.000,00
- capitolo 131072 U.P.B. 8.4.1 "Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali - compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze - l.r. 15/94" = - € 1.360.000,00;
- capitolo 131076 U.P.B. 8.4.1 "Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti irrigui regionali" = - € 800.000,00;
- capitolo 131079 U.P.B. 8.4.1 "Spese per il personale impiegato nella gestione degli impianti irrigui regionali" = - € 7.800.000,00;
- capitolo 3020 U.P.B. 8.1.1 "Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo, con esclusione del personale dirigenziale - L.R. 18/74 e successive - C.C.N.L.". = - € 3.476.000,00;
- capitolo 3023 U.P.B. 8.1.1 "Fondo trattamento economico accessorio del C.C.N.L." = - € 572.000,00;
- capitolo 3031 U.P.B. 8.1.1 "Oneri previdenziali ed assistenziali e assicurazioni obbligatorie a carico ente s. o.". = - € 1.365.000,00;
- capitolo 4125 U.P.B. 1.4.1 "Spesa per acquisto materiali utilizzati per lavori forestali effettuati direttamente. L. R. 22/82 e art. 19 L.R. 9/2000" = - € 29.750,00.
- capitolo 121012 U.P.B. 1.4.1 "Spesa per il finanziamento e cofinanziamento di interventi nel Settore forestale. L. R. 18/2000." - € 1.500.000,00;
- capitolo 121050 U.P.B. 1.4.1 "Spesa per le indennità di occupazione dei terreni compresi nel rimboschimento e per gli interventi manutentori sui rimboschimenti realizzati ai sensi dell'art. 60 della L. 264/1949 e L. R. 25/1974" = - € 29.750,00.
- capitolo 4120 U.P.B. 1.4.2 "Spesa per competenze agli operai impiegati direttamente per lavori forestali l.r. 22/82 e art 19 l.r. 9/2000" = - € 50.000,00;
- capitolo 4130 U.P.B. 1.4.2 "Spesa per il pagamento degli operai forestali di cui alla l.r. 9/2000 art. 19" = - € 0,00;
- capitolo 121040 U.P.B. 1.4.2 "Spesa per la protezione delle foreste contro gli incendi. Regolamento CEE 3529/1986 - 2158/1992 e 308/1997" = - € 0,00.
- capitolo 531045 U.P.B. 1.4.2 "Lotta agli incendi boschivi artt. 15 e 19 l.r. 18/2000" = - € 8.000.000,00;

Sono istituiti nel bilancio autonomo regionale, nell'ambito della U.P.B. 01.04.01, dedicati capitoli di spesa così denominati: capitolo n. _____ "Trasferimento di risorse finanziarie di parte corrente necessarie al funzionamento dell'Agenzia per le attività irrigue e forestali. L. R. _____"

con una dotazione per l'anno 2010 di € 27.982.500,00; capitolo n. _____ "Trasferimento di




risorse finanziarie per interventi in materia irrigua e forestale dell'Agenzia. Spesa in conto capitale. L. R. _____" con una dotazione per l'anno 2010 di € 800.000,00.

L'attribuzione all'Agenzia delle risorse finanziarie derivanti da "introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione delle attività assegnate all'Agenzia" di cui al precedente articolo 80 decorrerà dall'esercizio finanziario 2011.

2. Al fine di consentire l'immediato avvio delle attività forestali e irrigue affidate all'Agenzia senza soluzione di continuità con le medesime attività sin qui svolte dalla Regione Puglia, la Giunta regionale nomina, tra i dirigenti regionali, tre Commissari straordinari che restano in carica sino alla nomina del Direttore generale da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2011. I Commissari straordinari esercitano tutti i poteri amministrativi, gestionali e organizzativi del Direttore generale e si avvalgono, per il tramite dei direttori di area competenti, delle strutture regionali che hanno svolto le attività forestali e irrigue nell'ambito della gestione diretta della Regione Puglia. L'Agenzia si avvale, altresì, in qualità di beneficiario finale, dei servizi in materia di attività forestali affidati dalla Regione Puglia a terzi, con contratti in essere, sino alla loro scadenza. Il compenso dei Commissari straordinari è fissato, all'atto della nomina, dalla Giunta regionale, nel rispetto degli obblighi rivenienti dal principio di omnicomprensività.

3. I Commissari straordinari adottano, entro il 31 dicembre 2010, la dotazione organica provvisoria, sottoposta all'approvazione della Giunta regionale ai sensi del precedente articolo 71, nell'ambito della quale vengono valorizzate le professionalità degli operai di ruolo nonché definita la posizione giuridica degli operai a tempo indeterminato in servizio alla Regione Puglia e transitati all'Agenzia, già aventi titolo all'inquadramento nei ruoli regionali ai sensi dell'articolo 23 legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, e dell'articolo 65 della legge regionale 6 maggio 1998 n. 14, attivando le procedure selettive riservate secondo quanto previsto dal richiamato articolo 23, in quanto compatibile, ai fini dell'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia con applicazione del trattamento giuridico ed economico di cui al contratto collettivo nazionale per le Regioni e le autonomie locali.





REGIONE PUGLIA

REFERTO TECNICO (Art. 34, L.R. 28/2001)

**OGGETTO: S.D.L. : Cod. Cifra ___/SDL/2010/0000__ concernente:
Legge Omnibus – Capo “Agenzia Regionale per le attività irrigue e forestali”**

REFERTO TECNICO

Spesa prevista e fonti di finanziamento:

PREMESSA

Il presente referto che accompagna la proposta di legge emarginata prevede maggiori spese per complessivi € 140.000 (di cui € 120.000 per il trattamento economico del direttore generale ed € 20.000 per il Collegio dei Revisori dei Conti) da fronteggiare con pari importo della dotazione del cap. 131079 che tiene conto della stabilizzazione del personale OTI irriguo, che è stato prudentemente determinato in fase di predisposizione del bilancio di previsione. Va evidenziato che, mentre il Servizio Irriguo è completamente condotto in gestione diretta, il Servizio Forestale è in parte condotto per il tramite di una Società esterna (SMA di Noci) con individuazione del termine del rapporto contrattuale al 31.03.2011.

SPESA

U.P.B. 08.01.01 – Servizio Personale
Capitolo/i di Spesa:

- ✦ capitolo 3020 “Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo, con esclusione del personale dirigenziale – L.R. 18/74 e successive – C.C.N.L.) - € 3.476.000;
- ✦ capitolo 3023 “Fondo trattamento economico accessorio del C.C.N.L.” - € 572.000;
- ✦ capitolo 3031 “Oneri previdenziali ed assistenziali e assicurazioni obbligatorie a carico ente. s.o.” - € 1.365.000;



18.

U.P.B. 08.04.01 – Servizio Demanio e Patrimonio

Capitolo/i di Spesa:

- ✦ capitolo 131055 “Interventi previsti dall’art. 15 lett. h) L.R. 54/81 – Oneri pregressi derivanti dalla gestione diretta degli impianti irrigui collettivi” - € 0,00;
- ✦ capitolo 131060 “Spesa per la fornitura di energia elettrica per il funzionamento dei pozzi irrigui di proprietà regionale L.R. 15/94” - € 3.000.000 (l’intero stanziamento);
- ✦ capitolo 131072 “Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali – compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze - Lr. 15/94” - € 1.360.000 (l’intero stanziamento);
- ✦ capitolo 131076 “Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti irrigui regionali” - € 800.000 (l’intero stanziamento);
- ✦ capitolo 131079 “Spese per il personale impiegato nella gestione degli impianti irrigui regionali” - € 7.800.000 (l’intero stanziamento):

UU.PP.BB. 1.4.1. – 1.4.2 Servizio Foreste

U.P.B. 1.4.1

- ✦ capitolo 4125 “Spesa per acquisto materiali utilizzati per lavori forestali effettuati direttamente – L.R. 22/1982 e art. 19 L.R. 9/2000” € 29.750 (l’intero stanziamento);
- ✦ capitolo 121012 “Spesa per il finanziamento e cofinanziamento di interventi nel Settore Forestale – L.R. 18/2000” - € 1.500.000 (parte dello stanziamento, in quanto la restante parte, pari ad € 1.500.000, va conservata nel bilancio regionale per l’espletamento delle attività istituzionali del Servizio Foreste);
- ✦ capitolo 121050 “Spesa per le indennità di occupazione dei terreni compresi nel rimboschimento e per gli interventi manutentori sui rimboschimenti realizzati ai sensi dell’art. 60 della L. 264/1949 e L.R. 25/1974 ” - € 29.750 (l’intero stanziamento);

U.P.B. 1.4.2

- ✦ capitolo 4120 “Spesa per competenze agli operai impiegati direttamente per lavori forestali Lr. 22/82 e art 19 Lr. 9/2000” - € 50.000 (l’intero stanziamento).
- ✦ capitolo 4130 “Spesa per il pagamento degli operai forestali di cui alla L.R. /2000, art. 19 - € 0,00
- ✦ capitolo 121040 “Spesa per la protezione delle foreste contro gli incendi. Reg. Cee 3529/1986 – 2158/1992 e 308/1997 - € 0,00;
- ✦ capitolo 531045 “Lotta agli incendi boschivi artt. 15 e 19 Lr. 18/2000” - € 8.000.000 (parte dello stanziamento, in quanto la restante parte, pari ad € 2.600.000, va conservata nel bilancio regionale per l’espletamento delle attività istituzionali del Servizio Foreste).



Le risorse finanziarie sopra definite ed ammontanti a complessivi € 27.982.500 dovranno costituire la dotazione finanziaria dei seguenti capitoli, da attribuire alla competenza del Servizio Personale e Organizzazione - Unità Previsionale di Spesa U.P.B. 8.1.1, con la seguente descrizione:

- ✦ “Trasferimento di risorse finanziarie necessarie al funzionamento dell’Agenzia per le attività irrigue e forestali – L.R. (... omnibus ...) – Spesa corrente” - € 27.182.500;
- ✦ “Trasferimento di risorse finanziarie per interventi in materia irrigua e forestale dell’Agenzia – L.R. (... omnibus ...) – Spesa in c/ capitale” - € 800.000;

19#

Si dichiara che le disposizioni recate dal SDL in oggetto sono conformi alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Il dirigente del Servizio
Personale e Organizzazione

Il dirigente del Servizio
Demanio e Patrimonio

Il dirigente del Servizio
Foreste

Il direttore dell'Area
Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione

Il direttore dell'Area
Politiche per lo Sviluppo Rurale

Parere del Servizio Bilancio e Ragioneria
(Art. 34, L.R. 28/2001 e Art. 6, Regolamento DGR n. 395/94)

Nulla-osta in ordine a quanto sopra rappresentato, TENUTO CONTO DELLA RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA, REDATA E SOTTOSCRITTA DAI DIRIGENTI DAI COMPETENTI
 ~~Parere negativo per:~~ SERVIZI REGIONALI DI GESTIONE DELLA SPESA ED A CONDIZIONE CHE IL TRASFERIMENTO DELLE SOGGE A LA DATA DELL'ADOZIONE

~~Bari, 14/01/2010~~


~~IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
BILANCIO E RAGIONERIA
Dott. Rocco SPINELLI~~

DEL PROVVEDIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 1 DELLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE, SARA CONTENUTO NEI LIMITI DELLE DELLE RISORSE DISPONIBILI SUI PERTINENTI DEL BILANCIO REGIONALE INDICATI NEL PRESENTE REFERTO DETTRATTI GLI IMPORTI UTILIZZATI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI IMPEGNO DELLA SPESA, ESECUTIVI -

BARI, 15 GENNAIO 2010

IL DIRIGENTE
UFFICIO BILANCIO
- Dott. Angelosante ALBANESE -

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO RAGIONERIA
Dott. Rocco SPINELLI



CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla IV Commissione *in seduta*
Consiliare il 25/01/2010 *confianza*